



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTISTONI, RONZULLI, BERUTTI, LONARDO, SICLARI, CAUSIN, MODENA, BARBONI, RIZZOTTI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, BINETTI, TESTOR, PEROSINO, CONZATTI e BERARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019**

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d’asina italiano, finalizzate all’aumento della produzione per il consumo umano

ONOREVOLI SENATORI. – Il latte umano è il primo alimento di ogni neonato, compresi i bambini nati prematuri, che in Italia sono più del 6 per cento del totale dei nati, per un totale di circa 30.000 l'anno, di cui 5.000 sotto i 1.500 grammi di peso. Proprio per questi ultimi, dati i particolari fabbisogni nutrizionali, l'alimento « latte materno » deve essere fortificato con nutrienti, soprattutto proteine da latte vaccino, spesso mal tollerati dal fragile intestino dei bimbi nati pre-termine. Altra condizione è quella di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino (APLV), una delle sindromi allergiche maggiormente diffuse in età pediatrica, che interessa circa il 5 per cento della popolazione tra gli zero ed i due anni di età.

Tuttavia, le esigenze alimentari di ogni nato, nei primi due anni di vita, possono essere soddisfatte proprio dall'apporto di latte vaccino e dei suoi derivati: è con tali alimenti, invero, che il bambino soddisfa il 50 per cento del suo fabbisogno energetico e nutrizionale (specie per quanto riguarda il fabbisogno di calcio). Se, dunque, per i bambini allergici al latte vaccino è indispensabile la totale eliminazione del latte vaccino e dei suoi derivati, e per i neonati prematuri sarebbe auspicabile avere a disposizione un integratore meglio tollerato, è quindi indispensabile poter disporre di alimenti sostitutivi che siano tollerati e dotati di caratteristiche nutrizionali adeguate e gradevoli al gusto per poter essere accettate

Recenti studi italiani (*Barni S., Sarti L., ed altri 2018, Bertino E., Cavallarini L., ed altri 2018, Coscia, A., Bertino, E., ed altri 2018, Souroullas, K., Aspri M., Papademas P., 2018, Monti G., Viola S., ed altri 2012*), pubblicati su importanti riviste scientifiche

internazionali, dimostrano come, in bambini allergici, con allergie alimentari multiple inclusa l'allergia al latte vaccino, il latte di asina sia tollerato in più dell'85 per cento dei casi. Un secondo recentissimo studio clinico ha dimostrato che l'integrazione del latte umano con latte d'asina consente di ridurre di 2,5 volte il rischio di intolleranza alimentare nei neonati pre-termine, rispetto ad una pari integrazione con latte vaccino. Le caratteristiche chimiche di questo alimento, infatti, lo rendono il più simile al latte umano, rispetto al latte vaccino o di altri ruminanti, facendone una valida alternativa alimentare per i bambini con APLV e un migliore ingrediente per integrare il latte umano, rispetto al latte vaccino, per i neonati prematuri. Questo alimento, grazie alle sue peculiarità di elevata tollerabilità, ottima « palatabilità » (fondamentale trattandosi di bambini) e adeguatezza nutrizionale, deve necessariamente ricevere maggiore considerazione e tutela da parte del legislatore.

L'elenco dei benefici per la salute generati dal suo utilizzo, peraltro, non si limitano a questa pur fondamentale eccezione, ma sono molteplici e di diversa natura; a solo titolo esemplificativo, si segnala che l'alta concentrazione del lattosio presente contribuisce a contrastare patologie quali l'osteoporosi esercitando un effetto positivo sull'assorbimento del calcio nell'intestino. Inoltre, la sua particolare composizione e proprietà rende il latte di asina non solo utile come nutrimento, ma anche per altri usi come quello para-farmacologico e cosmetico.

Negli ultimi decenni, però, si è assistito ad una drastica riduzione di questa specie animale, a causa di una progressiva mancanza di utilità nei lavori in cui era origina-

riamente indispensabile, specie in ambito agricolo. L'asina, ancora, ha una capacità produttiva di latte molto limitata: in media, ne produce quattro litri al giorno e solo nel periodo in cui vi è il puledro e se consideriamo che lo svezzamento avviene dopo circa sei mesi e che la gestazione ne dura mediamente dodici, si comprendono le limitate possibilità produttive. Le condizioni sopra descritte, dal lato consumatore, rendono questo alimento particolarmente costoso e di difficile reperimento; dal lato produttore, invece, la limitata capacità produttiva, i costi molto alti di mantenimento dell'animale e la scarsa conoscenza del prodotto da parte del mercato rendono poco conveniente il suo allevamento.

Il presente disegno di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca la finalità e le definizioni.

L'articolo 2, disciplina l'erogazione del latte d'asina e l'applicazione allo stesso dell'IVA al 4 per cento.

L'articolo 3, istituisce un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina.

L'articolo 4, prevede campagne di sensibilizzazione da parte dei Ministeri competenti.

L'articolo 5, demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di tutelare la produzione di latte d'asina da eventuali frodi.

L'articolo 6, reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di sostenere la produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri.

2. Ai fini della presente legge, s'intende:

*a)* per « latte d'asina »: un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente;

*b)* per « bambino nato prematuro »: il bambino nato prima della trentasettesima settimana di gestazione;

*c)* per « soggetto allergico »: il bambino di età compresa tra gli zero e gli otto anni, a cui sia stata diagnosticata APLV.

### Art. 2.

#### *(Erogazione del latte d'asina e IVA)*

1. Al fine di garantire un'alimentazione adeguata, ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate.

2. L'erogazione è a carico del Servizio sanitario nazionale ed avviene dietro presentazione di ricetta medica.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti massimi di spesa.

4. I limiti di spesa di cui al comma 3 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo del latte d'asina sul libero mercato. Il Ministro della salute definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

5. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento come per il latte fresco confezionato per la vendita al dettaglio.

### Art. 3.

#### *(Credito d'imposta per i produttori e controlli)*

1. È istituito un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, di seguito denominato « Osservatorio », composto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con funzione di direttore, un dirigente del Ministero della salute, un funzionario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un funzionario della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché da rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera produttiva e dei consumatori. I membri dell'Osservatorio sono nominati per cinque anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

3. I principali compiti dell'Osservatorio sono:

a) monitorare il mercato del latte d'asina al fine di individuare gli effetti degli interventi di cui all' articolo 2 e al presente articolo;

b) organizzare incontri con i soggetti della filiera della produzione;

c) promuovere studi atti a migliorare e rafforzare sia la filiera produttiva nazionale, che la diffusione del corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie preposte.

#### Art. 4.

##### *(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per i potenziali consumatori e per il personale sanitario coinvolto.

#### Art. 5.

##### *(Repressioni frodi)*

1. È demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a).

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00